

## Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso

Misure di prevenzione - Compenso dell'amministratore giudiziario - Criteri di liquidazione ex art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 117 del 2015 - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24983 del 10/09/2025 (Rv. 675818 - 01) In tema di misure di prevenzione, il compenso dell'amministratore giudiziario - quando sussistono masse patrimoniali attive e passive formalmente riconducibili a più soggetti distinti, ma concernenti un unico proposto interessato da un unico procedimento di prevenzione - non può essere calcolato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 prevede un distinto compenso solo in corrispondenza di diverse gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa e da distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari. (Principio formulato in fattispecie nella quale il compendio in sequestro-confisca era unico in quanto riconducibile ad un unico proposto, benché formalmente intestato ad altri soggetti, come unico era il procedimento di prevenzione).